

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Agente tecnica di materie sintetiche/Agente tecnico di materie sintetiche con attestato federale di capacità (AFC)

del 5 dicembre 2007

38321	Agente tecnica di materie sintetiche AFC/ Agente tecnico di materie sintetiche AFC Kunststofftechnologin EFZ/Kunststofftechnologe EFZ Agente technique des matières synthétiques CFC/ Agent technique des matières synthétiques CFC
38322	Stampaggio per iniezione/stampaggio per compressione
38323	Estrusione
38324	Fabbricazione di manufatti laminati, spalmati, calandrat
38325	Fabbricazione di manufatti compositi
38326	Lavorazione di prodotti semifiniti/termoformatura

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)¹,
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 50 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000⁴ concernente la legge sul lavoro (OLL1),

ordina:

Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Denominazione, profilo e indirizzi professionali

¹ La denominazione professionale è agente tecnica di materie sintetiche AFC/agente tecnico di materie sintetiche AFC.

RS 412.101.220.71

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 412.10

³ RS 412.101

⁴ RS 822.111

² Il profilo professionale degli agenti tecnici di materie sintetiche AFC implica in particolare i seguenti comportamenti e attività:

- a. trasformazione di materiali polimerici in prodotti semifiniti e finiti;
- b. messa a punto di macchine e linee di produzione, ottimizzazione della produzione e manutenzione delle installazioni, delle macchine e degli utensili necessari alla fabbricazione;
- c. esecuzione di ordinazioni e progetti in collaborazione con altri specialisti e realizzazione di esperimenti;
- d. partecipazione alla pianificazione e al controllo dei processi di produzione e allo sviluppo di applicazioni specifiche per i clienti;
- e. abilità pratica e tecnica, adeguata flessibilità e interesse per compiti organizzativi e di pianificazione, necessari per lo svolgimento dei singoli lavori in modo autonomo, competente, parsimonioso nell'uso dell'energia e delle risorse naturali.

³ La professione di agente tecnico di materie sintetiche comprende i seguenti indirizzi professionali:

- a. stampaggio per iniezione/stampaggio per compressione;
- b. estrusione;
- c. fabbricazione di manufatti laminati, spalmati, calandrati;
- d. fabbricazione di manufatti compositi;
- e. lavorazione di prodotti semifiniti/termoformatura.

⁴ L'indirizzo professionale è specificato nel contratto di tirocinio prima dell'inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura quattro anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

³ Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di addetto alla lavorazione di materie sintetiche e alle persone in formazione che dispongono di un diploma affine viene riconosciuto il primo anno di formazione professionale di base.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Competenze

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

² Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4 Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. tecnica di fabbricazione meccanica;
- b. fabbricazione;
- c. mezzi di fabbricazione;
- d. processi a monte e a valle;
- e. garanzia della qualità;
- f. sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente;
- g. campionatura.

Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti

- a. tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
- b. approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
- c. strategie d'informazione e di comunicazione;
- d. pensiero sistemico;
- e. strategie d'apprendimento;
- f. capacità di prestare consulenza;
- g. tecniche creative;
- h. tecniche di presentazione;
- i. modo di operare secondo criteri economici.

Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. senso di responsabilità;
- b. apprendimento continuo;
- c. capacità di comunicazione;
- d. capacità di gestire i conflitti;
- e. capacità di lavorare in gruppo;
- f. forme comportamentali;
- g. capacità di lavorare sotto pressione;

- h. comportamento ecologico;
- i. accuratezza.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 7

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 47 lettere a e b OLL 1, le persone in formazione possono essere coinvolte, a seconda del loro stato di formazione, in attività quali il servizio e la manutenzione di impianti e la manipolazione di attrezzi che implicano un notevole pericolo d'infortunio, nonché per lavori che presentano un notevole pericolo d'incendio, esplosione, infortunio, malattia o intossicazione. Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; esse devono riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4:

Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1980 lezioni. Esso include 220 lezioni per l'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali comprendono complessivamente, a seconda dell'indirizzo professionale, un minimo di 23 e un massimo di 28 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 10 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

² Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c. i campi di qualificazione e la nota relativa all'insegnamento professionale menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 19;
- d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente l'attuazione della formazione professionale di base per agenti tecnici di materie sintetiche con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁵ RS 412.101.241

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di agente tecnico di materie sintetiche e almeno due anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di agente tecnico di materie sintetiche qualificato e almeno due anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell'agente tecnico di materie sintetiche AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito pertinente.

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

¹ In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

- a. è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 14 Formazione in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

³ Alla fine di ogni semestre il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 15 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 16 Ammissione

¹ È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

² Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo dell'agente tecnico di materie sintetiche AFC.

Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento della procedura di qualificazione

¹ Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

² L'esame parziale ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione. La durata è di 12 ore. L'esame comprende gli ambiti tecnica di fabbricazione meccanica, mezzi di fabbricazione e le basi di fabbricazione del relativo indirizzo professionale. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali.

³ Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico», della durata da 24 a 120 ore, sotto forma di lavoro pratico individuale (LPI). La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un'ora;
- c. «cultura generale». Per l'esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

¹ L'esame finale è superato se:

- a. per l'esame parziale viene attribuito il 4 o una nota superiore;
- b. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- c. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note dell'esame parziale, dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota relativa all'insegnamento professionale. Vale la seguente ponderazione:

- a. esame parziale: 20 per cento;
- b. lavoro pratico: 30 per cento;
- c. conoscenze professionali: 15 per cento;
- d. cultura generale: 20 per cento;
- e. nota relativa all'insegnamento professionale: 15 per cento.

³ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.

Art. 19 Ripetizioni

¹ La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

⁶ RS 412.101.241

² Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato solo la nuova nota relativa all'insegnamento professionale.

Art. 20 Caso particolare

Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota relativa all'insegnamento professionale si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali».

Sezione 9: Attestazioni e titoli

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione riceve l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «agente tecnica di materie sintetiche AFC/ agente tecnico di materie sintetiche AFC».

³ Nel certificato delle note figurano:

- a. la nota complessiva;
- b. la nota dell'esame parziale, le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e la nota relativa all'insegnamento professionale;
- c. l'indirizzo professionale.

Sezione 10:

Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per agenti tecnici di materie sintetiche AFC

Art. 22

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per agenti tecnici di materie sintetiche AFC ha la seguente composizione:

- a. da sette a nove rappresentanti dell'Associazione svizzera delle materie plastiche (di cui almeno tre rappresentanti dei lavoratori);
- b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni⁷. Essa si autocostituisce.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
- b. richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione del diritto previgente

¹ Sono abrogati:

- a. il regolamento del 14 aprile 2003⁸ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per agente tecnico di materie sintetiche;
- b. il programma del 14 aprile 2003⁹ per l'insegnamento professionale degli agenti tecnici di materie sintetiche.

² È revocata l'approvazione del regolamento del 27 agosto 2001 concernente i corsi d'introduzione per agenti tecnici di materie sintetiche.

Art. 24 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di agente tecnico di materie sintetiche prima del 1° gennaio 2008 la portano a termine in base al diritto previgente.

² Fino al 31 dicembre 2013, chi ripete l'esame finale di tirocinio per agente tecnico di materie sintetiche viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

Art. 25 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 16 a 21) entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

⁷ RS 172.31

⁸ FF 2004 4165

⁹ FF 2004 4165

³ L'esame parziale entra in vigore il 1° gennaio 2010.

5 dicembre 2007

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold

